

COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni demandategli dalla Legge e dallo Statuto.
2. Si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo, in seduta straordinaria in tutti gli altri casi previsti dalla Legge e dallo Statuto ed in seduta urgente, quando la convocazione del Consiglio è ritenuta indifferibile.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, nel diramare gli inviti ai Consiglieri, indica la data e l'ora di inizio della sessione.
4. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:
 - a) su iniziativa del Sindaco
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, che devono indicare gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso l'adunanza deve avere luogo entro il termine di venti giorni dall'avvenuta presentazione della richiesta.Qualora il Presidente del Consiglio Comunale non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, previa diffida.

ARTICOLO 3

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avviso contenente l'ordine del giorno da recapitarsi ai singoli Consiglieri.
2. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno, viene concordata fra il Presidente e il Sindaco, tempestivamente, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio Comunale
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai singoli Consiglieri dal Messo Comunale o trasmesso mediante raccomandata, telegramma, fax, e.mail.
4. Ogni Consigliere deve comunicare, per iscritto, al presidente del Consiglio Comunale la modalità di convocazione prescelta fra quelle di cui al comma 3.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando si tratti di sessioni ordinarie. Per le sessioni straordinarie l'inoltro deve avvenire almeno tre giorni prima. I giorni devono essere liberi e gli atti possono essere esaminati dal giorno successivo alla notifica. Nei casi di urgenza, da indicarsi

espressamente, il Consiglio può essere convocato con avviso da consegnarsi almeno ventiquattrore prima. In questo caso:

- ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
- il Presidente del Consiglio deve munirsi della prova dell'avvenuto recapito dall'avviso di convocazione.

6. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiarare di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Ogni Consigliere deve eleggere domicilio nel territorio del Comune di Veglie.

ARTICOLO 4

DEPOSITO ATTI

1. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri e ai Gruppi Consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Gli atti relativi agli argomenti da trattare devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria a partire dal giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.
3. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto ed acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Direttore del Settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
4. Qualora la proposta di deliberazione necessiti del parere di competenza del Revisore Unico dei Conti questo deve essere acquisito prima della convocazione del Consiglio Comunale a cura del Responsabile del Settore Economico e Finanziario ed inserito nella medesima proposta di deliberazione predisposta.

ARTICOLO 5

PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco eletto di osservare lealmente la Costituzione e alla comunicazione della nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto
2. La convocazione è disposta dal Sindaco con avviso diramato almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Gli Assessori esterni, eventualmente nominati nella misura massima di n. 2 come stabilito dall'art. 32 - comma 1 dello Statuto Comunale, sono designati tra i cittadini del Comune di Veglie che abbiano i requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui eventuali cause ostative si discute.

5. La dichiarazione di ineleggibilità del Consigliere comporta la surrogazione con il primo dei non eletti della lista che ha espresso il Consigliere dichiarato ineleggibile.

ARTICOLO 6

SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Per la validità della seduta di prima convocazione occorre la presenza di metà dei componenti assegnati, escluso il Sindaco.
2. La seduta è dichiarata deserta, qualora trascorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il numero legale. Della diserzione sarà dato atto nel verbale, che viene redatto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano presente e dal Segretario Comunale.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escano dalla Sala prima dell'appello;
 - c) gli Assessori non facenti parte del Consiglio.
4. La seduta del Consiglio si intende interrotta quando, in sede di appello di controllo su richiesta di almeno un Consigliere, risultino assenti la metà più uno dei Consiglieri assegnati in caso di I^a convocazione ovvero meno di un terzo Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in seduta di II^a convocazione.

ARTICOLO 7

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue immediatamente ad una seduta andata deserta ovvero interrotta per mancanza del numero legale.
2. La seduta di seconda convocazione deve essere tenuta entro il termine di otto giorni. Nell'intervallo non possono essere tenute altre riunioni.
3. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Sindaco.
4. Qualora, nell'avviso di prima convocazione non sia stata indicata la data della seconda convocazione, questa non potrà aver luogo prima che siano trascorse quarantotto ore dalla seduta dichiarata deserta.

5. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato agli interessati almeno ventiquattrore prima dell'inizio della seduta. Quando, invece, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso di seconda convocazione è rinnovato ai soli componenti non intervenuti alla prima.
6. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

ARTICOLO 8

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede l'adunanza.
2. In caso di assenza, impedimento, decadenza o comunque cessazione del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che non riveste la carica di assessore più anziano di età (art. 23 - comma 5 - Statuto).

ARTICOLO 9

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La seduta è segreta quando:
 - a) si debba trattare di questioni concernenti persone;
 - b) si debba trattare di questioni che, per ragioni di moralità, di delicatezza, di ordine pubblico o di pubblico interesse il Consiglio, a maggioranza, decida di discutere e deliberare senza la presenza del pubblico.

ARTICOLO 10

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare che la discussione e l'assunzione delle deliberazioni siano effettuate nell'osservanza delle leggi ed in assoluta regolarità.
2. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il

Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola. Quando il Consigliere persista nel suo atteggiamento, il Presidente può disporre la sospensione della seduta.

ARTICOLO 11

PRESENZA DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico, sono tenute a restare in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o di assenso ed a mantenere un contegno assolutamente corretto.
2. Nessuna persona estranea, ad eccezione del personale addetto ai servizi, può avere accesso, nel corso della seduta, alla parte della sala riservata ai Consiglieri.
3. Ove il pubblico non si attenga alle norme di cui al primo comma ovvero sorga tumulto, il presidente può ordinare lo sgombero della sala.
4. È consentita la videoregistrazione e trasmissione delle sedute consiliari, salvo che nei casi in cui si trattino argomenti inerenti persone s/o che per legge e regolamento richiedano la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

ARTICOLO 12

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. L'adunanza inizia con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento del Segretario, dal Vice Segretario Generale.
2. Accertata la esistenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.
3. Il Presidente, nel corso della seduta, non è più obbligato a verificare se sussista o no il numero legale, a meno che non ne sia richiesta da uno o più componenti. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto. La verifica viene fatta per appello nominale.
4. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare, secondo l'ordine di iscrizione.
5. La proposta di inversione dell'ordine del giorno può essere avanzata, per motivate esigenze, dal Presidente, dal Sindaco o da almeno un Consigliere Comunale. Su detta proposta può esprimersi un oratore a favore ed uno contro e si intende approvata con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri espresso con votazione palese.
6. La trattazione di un argomento può essere, su proposta del Presidente, dal Sindaco o di un

Consigliere, sospesa per essere proseguita per ulteriore discussione in una successiva seduta, a seguito di votazione palese e previo intervento di un oratore a favore e di uno contro.

7. Il Presidente del Consiglio può ritirare un ordine del giorno, per carenza di istruttoria o per qualsiasi altro grave motivo.

ARTICOLO 13

MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri, che intendano intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intera assemblea.

ARTICOLO 14

PROCESSO VERBALE

1. Per ogni seduta viene redatto processo verbale, nel quale devono indicarsi gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato con il relativo intervento trascritto con metodo che ne garantisca la fedele registrazione e riproduzione.
2. Detto verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva.
3. Sul processo verbale non è concessa parola se non ai Consiglieri che intendano proporvi una rettifica.

ARTICOLO 15

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Nessun Consigliere, ad eccezione del Sindaco, può parlare per due volte sullo stesso argomento salvo che per fatto personale o per dichiarazione di voto.
2. A nessuno è consentito di interrompere chi parli, salvo che per richiamo al regolamento da parte del Presidente.
3. L'intervento deve riguardare l'argomento in esame.
4. La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di quindici minuti mentre la durata di un intervento orale non può superare i venti minuti.
5. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza i limiti di cui innanzi possono essere superati su decisione del Presidente comunicata all'assemblea prima dell'inizio della discussione. La richiesta può essere avanzata da uno o più capigruppo dei gruppi consiliari e sulla medesima richiesta decide il Presidente motivando al Consiglio la decisione assunta.
6. Quando l'intervento eccede il limite stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola. Eguale facoltà ha il Presidente nei confronti dell'oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento, seguiti a discostarsene.
7. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua conclusione ad altra seduta.
8. Non è consentita la trattazione di argomenti estranei all'ordine del giorno se non seguendo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualora, in casi del tutto eccezionali, uno dei Consiglieri intendesse effettuare una comunicazione non inerente gli argomenti posti all'ordine del

giorno deve esporre sinteticamente i contenuti al Presidente del Consiglio il quale valuterà l'eventuale ammissibilità.

9. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, o al termine della stessa il presidente e/o il Sindaco possono effettuare comunicazioni sull'attività dell'Ente e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità; ciò anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno. È consentito l'intervento di un Consigliere di maggioranza e di un Consigliere di minoranza sulle comunicazioni per la durata di cinque minuti.

ARTICOLO 16

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.

2. Il Consigliere, che chiede la parola per fatto personale, deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene sussistenti le condizioni caratterizzanti l'intervento per "fatto personale", accoglie l'istanza e concede la parola durante o al termine del dibattito sull'argomento. Anche in questo caso il Consigliere non può intervenire più di due volte.

Se, in caso di pronuncia negativa del Presidente, il Consigliere persiste nella richiesta, decide in merito il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

L'Intervento per "fatto personale " non può durare più di cinque minuti.

ARTICOLO 17

RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali.

2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore a favore ed un oratore contro per non più di cinque minuti.

3. Il presidente, tuttavia, valutata la importanza della questione, può dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

4. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

ARTICOLO 18

CONSULTAZIONI

1. A norma del comma 2° dell'art. 5 dello Statuto, il Consiglio, prima di adottare le proprie decisioni su determinati argomenti, può disporre la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale.

2. In tal caso, conferisce apposito mandato al Presidente della Commissione competente per materia di indire apposita riunione, indicando le categorie od i settori da ascoltare ed assegnando il termine entro il quale riferire al Consiglio.

3. Della discussione e delle conclusioni viene redatto apposito verbale.

ARTICOLO 19

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse, soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.

2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire senza che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva con apposita votazione palese.

3. Le questioni di legittimità devono distinguersi da quelle di merito e risolversi con votazioni separate. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione ed il Consiglio delibera con un'unica votazione.

ARTICOLO 20

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando nessun Consigliere sia più iscritto a parlare.

ARTICOLO 21

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Ciascun Consigliere, prima che si dia inizio alla votazione, può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che, secondo il regolamento, devono adottarsi senza discussione.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.

3. Ove si tratti di proposta composta da diversi articoli il Consiglio, ove richiesto anche da un solo Consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli. E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la Presidenza, che ne dà lettura e vengono votati prima della votazione generale dell'atto deliberativo.

5. Ha precedenza la votazione sugli emendamenti soppressivi. Segue quella sugli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest'ultimo.

6. Gli emendamenti presentati dalla Commissione hanno la precedenza su quelli presentati da singoli Consiglieri.

7. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri Consiglieri.

8. Qualora si sia proceduto a votazione per articoli, capitoli o voci separate, ovvero quando siano stati accolti emendamenti la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.

ARTICOLO 22

MODALITA' DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

2. Prima di dare inizio alla votazione il Presidente illustra le modalità di espressione dello stesso voto.

ARTICOLO 23

VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. L'assemblea vota di regola per alzata di mano, salvo che nei casi espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

2. Nella votazione per alzata di mano può chiedersi immediatamente dopo la proclamazione del risultato la controprova intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula ed ordinato la chiusura delle porte.

ARTICOLO 24

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione può essere richiesta da almeno cinque Consiglieri. La richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione e può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione.
3. Il Presidente designa il nome di un Consigliere il quale procede all'appello per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei Consiglieri che non hanno risposto al primo appello.

ARTICOLO 25

VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. La forma dello scrutinio segreto può essere richiesta per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione ed è adottata, quando, chiusa la discussione generale e prima che si dia inizio alla votazione, ne facciano domanda almeno cinque Consiglieri. Tale sistema di votazione non può essere ammesso nei casi in cui la Legge o lo Statuto o il regolamento prevedano specifici modi di votazione.
3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede. Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza di due scrutatori nominati dal Presidente che, al termine dello spoglio e controllata l'esattezza dello stesso, ne proclama il risultato.

ARTICOLO 26

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

ARTICOLO 27

ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno, da presentare per iscritto al Presidente del Consiglio consistono nella formulazione di un voto, di un giudizio o di una valutazione politica su fatti o questioni di particolare rilevanza locale, nazionale o internazionale.
2. Sulla ammissibilità degli ordini del giorno presentati decide il presidente, con obbligo di motivazione.
3. Il Consigliere proponente dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al presidente ed ai Capigruppo Consiliari, a sua richiesta, ha facoltà di illustrarne i contenuti al Consiglio.
4. A conclusione del dibattito, al quale possono partecipare tutti i Consiglieri, si procede alla votazione.

ARTICOLO 28

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula: “ Il Consiglio approva con voti favorevoli n. _____ contrari n. _____ ed astenuti n. _____” oppure “Il Consiglio non approva con voti favorevoli n. _____ contrari n. _____ ed astenuti n. _____”.
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

ARTICOLO 29

MODIFICAZIONI O REVOCA DI ATTI

1. Le deliberazioni recanti modificazioni o revoca di deliberazioni divenute esecutive devono fare espressa menzione della revoca o della modifica.
2. Le deliberazioni , che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ARTICOLO 30

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato e cioè:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se l'Amministrazione ne abbia conoscenza;
2. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta.
3. **Alle interrogazioni viene data risposta dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso incaricato di provvedervi;**
4. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione per il loro svolgimento ovvero, in presenza di seduta già convocata, o nel caso di motivata impossibilità di risposta, sono rinviata alla seduta successiva.
5. Alle interrogazioni con risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore da questi incaricato di provvedervi, è tenuto a rispondere entro il termine massimo di trenta giorni. Se la risposta non è data entro detto termine l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per lo svolgimento in aula.
6. Lo svolgimento dell'interrogazione non dà luogo a dibattito né a votazione alcuna ma consente solo all'interrogante di dichiararsi soddisfatto o meno.

ARTICOLO 31

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari ad opera del Sindaco, di assessori, della Giunta o Dirigenti ovvero si sia presa o si stia per prendere una qualche decisione in merito ad un fatto accaduto.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto ed iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione ovvero, in presenza di seduta già convocata o nel caso di motivata impossibilità, sono rinviata alla seduta immediatamente successiva.
3. Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio; segue la risposta del Sindaco o dell'Assessore, da questi incaricato di provvedervi, l'interpellante può replicare.
4. Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate previa verifica dell'urgenza da parte del Presidente del Consiglio Comunale.
5. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi

sono svolte congiuntamente.

6. E' riservato all'interrogante non soddisfatto di presentare una interpellanza ed all'interpellante di presentare una mozione sullo stesso argomento.

ARTICOLO 32

MOZIONI

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione o un voto del Consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri.

2. Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

3. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni gruppo. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4. Più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

5. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione.

6. Le mozioni possono essere votate per parti separate.

7. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione ma solo su incisi di essa tali da non stravolgere il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più emendamenti ammessi siano stati approvati.

ARTICOLO 33

INFORMAZIONE AI CONSIGLIERI

1. Le norme relative all'esercizio da parte dei Consiglieri comunali del diritto di accesso agli atti amministrativi sono contenute in apposito Regolamento.

ARTICOLO 34

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio,

della Giunta e delle determinazioni dei Dirigenti e Responsabili di Uffici e Servizi, dei verbali delle Commissioni Consiliari permanenti e delle altre Commissioni Comunali, dei Bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, emessa dal Sindaco e dai Dirigenti o Responsabili, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli Organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'Ufficio di Segreteria Comunale che la trasmette all'Ufficio competente attivandosi perché sia data ad essa esito entro il termine di giorni lavorativi sei. La richiesta è presentata su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. IL Responsabile dell'Ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro un congruo termine il Consigliere interessato e l'Ufficio di Segreteria comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale.

5. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere Comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

ARTICOLO 35

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo consiliare. A tal proposito, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valer le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. (art. 19 - comma 7 - dello Statuto).

ARTICOLO 36

COSTITUZIONE DEI GRUPPI

1. I gruppi Consiliari sono costituiti con riferimento alle liste dalle quali sono stati espressi al momento della consultazione elettorale e risultano essere di maggioranza o di minoranza.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali

sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. (art. 29 Statuto vigente)

3. Ogni gruppo all'atto della costituzione nomina un proprio Capogruppo di cui deve essere data comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Generale.

ARTICOLO 37

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute, il Presidente del Consiglio comunale insedia la conferenza dei Capigruppo, quale commissione Consiliare permanente. La conferenza è validamente riunita quando risultino presenti i Capigruppo che rappresentino almeno la metà dei componenti del Consiglio Comunale.

2. La conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, programma i lavori del consiglio e il calendario delle attività.

3. Il Sindaco, al quale deve essere inviato l'avviso di convocazione, ha facoltà di partecipare alle riunioni.

4. Sono demandate alle Conferenze dei Capigruppo le questioni relative all'interpretazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 38

COMMISSIONI

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e le competenze.

2. Le adunanze delle Commissioni sono pubbliche salvo che nei casi in cui si debba trattare di questioni concernenti persone ovvero di questioni che, per ragioni di moralità, di delicatezza, di ordine pubblico o di pubblico interesse la Commissione, a maggioranza, decida di discutere o deliberare senza la presenza del pubblico. Dell'adunanza della Commissione e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è data pubblicità mediante l'affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio contestualmente all'inoltro dell'invito ai Consiglieri componenti, al Sindaco, all'Assessore al ramo, ai Capigruppo consiliari, al Segretario Generale e al Responsabile di Settore competente per materia.

3. Le Commissioni sono composte da n. 6 (sei) Consiglieri, di cui almeno 2 (due) designati dai gruppi di minoranza.

4. Alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni provvede ciascun gruppo consiliare attraverso il suo Capogruppo tenendo presente che, nella composizione del complesso delle Commissioni, il gruppo medesimo ha diritto, salvo arrotondamento per eccesso o per difetto, all'assegnazione di un numero di componenti che rispecchi la percentuale numerica della propria presenza in Consiglio. Ogni Commissione si costituisce con decreto del Presidente dopo che i Capigruppo consiliari hanno comunicato i nominativi designati per ogni singola Commissione.

5. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Sindaco, deve essere assegnato ad una Commissione. Il Consigliere che non voglia più far parte dei gruppi già costituiti ha comunque diritto di essere assegnato ad una Commissione. In tal caso segnalerà al Presidente del Consiglio la Commissione Consiliare alla quale intende essere assegnato. Il Presidente del Consiglio in caso di impossibilità di assegnazione del suddetto Consigliere alla Commissione consiliare richiesta, sentita la Conferenza dei capigruppo in presenza del Consigliere interessato, può assegnare lo stesso ad altra Commissione. In ogni caso dovranno essere rispettate le proporzioni come sopra stabilite.

6. I Capigruppo partecipano di diritto alle riunioni delle Commissioni senza diritto di voto.

ARTICOLO 39

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI.

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, l'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente dell'Assemblea o richiesti dalle Commissioni.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'Assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente dell'Assemblea può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

5. Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di deliberazione, da sottoporre all'esame delle Commissioni Consiliari permanenti, al Presidente della stessa.

ARTICOLO 40

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ciascuna Commissione procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Il Presidente convoca la Commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede la seduta e ne regola i lavori.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 41

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventuali richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio e al Sindaco, depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 42

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni vengono convocate dal rispettivo Presidente per propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno tre componenti della Commissione. La Commissione può decidere di tenere riunioni periodiche, fissandone il calendario e comunicandolo al Sindaco che lo approva o lo rigetta in base ad esigenze di bilancio.
2. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicate ai consiglieri non meno di tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore; la convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche a mezzo di telegramma o di telefono, fax o e-mail nel qual caso il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria della Commissione attesta la relativa comunicazione.
3. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio.
4. Le Commissioni si riuniscono validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. Dopo trenta minuti dall'ora di convocazione non si raggiunge tale quorum la seduta è dichiarata deserta. Se la prima convocazione è andata deserta, la Commissione può costituirsi in seconda convocazione. In tal caso per la validità della seduta è sufficiente l'intervento di almeno 1 (un) componente oltre al Presidente. In caso di parità della votazione, il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

ARTICOLO 43

PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta si redige processo verbale, nel quale sono indicate le deliberazioni assunte, l'oggetto e i punti principali della discussione nonché i nomi degli intervenuti.

2. Il verbale è approvato e sottoscritto dal Presidente e da almeno un Consigliere componente e dal Consigliere Segretario.

ARTICOLO 44

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. I componenti della Commissione hanno facoltà di acquisire atti, informazioni e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

2. Quando lo ritenga necessario, la Commissione può chiedere l'intervento del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, degli Assessori, dei Responsabili dei Settori.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette alle Commissioni i progetti di deliberazione per l'esame e l'espressione del parere.

5. Il parere deve essere espresso non oltre cinque giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il provvedimento viene comunque sottoposto all'esame dell'assemblea.

ARTICOLO 45

SEDUTE CONGIUNTE DELLE COMMISSIONI

1. Due o più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di materie che riguardino competenze miste. Le riunioni congiunte possono essere indette dal Presidente del Consiglio, d'intesa con i rispettivi Presidenti delle Commissioni interessate.

ARTICOLO 46

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può sempre deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi.

2. Può, inoltre, deliberare la costituzione di Commissioni di indagine, di controllo, di garanzia e di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei suoi componenti nonché la procedura ed i termini dei lavori.

3. Le Commissioni devono essere sempre composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.

4. I componenti le Commissioni d'inchiesta e d'indagine nonché i funzionari ammessi alle sedute sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati ed alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante i lavori della Commissione.

5. Il Presidente della Commissione di controllo e di garanzia è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei Gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

6. La relazione conclusiva è trasmessa, a cura del Presidente, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale che provvede a darne immediata comunicazione ai Consiglieri.

ARTICOLO 47

INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE **GETTONE DI PRESENZA**

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta l'indennità di funzione nella misura stabilita con il D.M. 119 del 4/4/2000 e s.m.i. o quella minore stabilita dal Consiglio Comunale. L'indennità è dimezzata qualora il Presidente sia lavoratore dipendente e non abbia richiesto di fruire dell'aspettativa non retribuita.

2. Ai Consiglieri, così come designati dall'art. 36 - comma 4 e che abbiano partecipato alle sedute, spetta la corresponsione di un "gettone di presenza" nella misura pari a quella stabilita di anno in anno nel Bilancio Previsione

3. Il Presidente cura, inoltre, la trasmissione al Direttore Responsabile degli Uffici Finanziari di apposita attestazione riportante la data, l'ora di inizio e l'ora in cui i lavori hanno avuto termine e i nominativi dei Consiglieri che hanno partecipato ai lavori.

4. Il gettone di presenza spetta, in egual misura a quello riconosciuto per la partecipazione alle sedute consiliari, anche a tutti i componenti delle Commissioni istituite per obblighi di legge.

5. I Consiglieri Comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.

ARTICOLO 48

DEL PROCEDIMENTO REDIGENTE

1. Il Consiglio deferisce alla Commissione competente oppure ad una Commissione speciale la formulazione degli articoli dei regolamenti, riservando a sé l'approvazione senza dichiarazione di

voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale con dichiarazione di voto.

ARTICOLO 49

PROPOSTE E PETIZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Le proposte e le petizioni di iniziativa popolare di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto devono indicare chiaramente l'oggetto su cui si intende promuovere l'intervento della Amministrazione.
2. Quelle presentate direttamente dai cittadini devono recare la firma di almeno n. 200 elettori.
3. Le proposte e le petizioni vanno presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale che le trasmettono alla Commissione competente per materia previa sottoposizione all'esame di proponibilità sotto il profilo giuridico - economico da parte degli Uffici comunali interessati.
4. La Commissione, verificata la ammissibilità le istruisce e ne riferisce al Consiglio nel termine massimo di trenta giorni. Alla discussione può essere ammessa una delegazione dei presentatori.
5. Il Consiglio sentito un oratore per gruppo, ne delibera la presa in considerazione o l'archiviazione. Nel primo caso il Consiglio può rimettere la proposta o la petizione alla Commissione per una valutazione istruttoria o deliberare nel merito o invitare la Giunta o i Direttori Responsabili interessati ad emanare i provvedimenti di competenza.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a dare comunicazione dell'esito ai presentatori.

ARTICOLO 50

ISTANZE DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Le istanze di iniziativa popolare possono essere presentate anche dai singoli cittadini allo scopo di rappresentare esigenze di particolari necessità.
2. Esse vanno presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, ove ne ravvisino la fondatezza, può sottoporle all'esame del Consiglio per i provvedimenti di competenza.
3. L'esito va, comunque, comunicato agli interessati a cura dello stesso Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 51

INTERROGAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Le interrogazioni di iniziativa popolare sono dirette ad ottenere informazioni in ordine a provvedimenti adottati dal Consiglio o sui motivi per i quali provvedimenti in ordine a determinati oggetti non siano stati adottati.
2. Esse sono presentate, anche da singoli cittadini, al Presidente del Consiglio Comunale i quali sono tenuti a darne notizia agli Organi competenti nella prima seduta successiva al loro ricevimento.
3. La risposta viene fornita dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale su conforme parere del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 52

SERVIZI ATTREZZATURE E RISORSE FINANZIARIE

1. Nel rispetto del principio stabilito dallo Statuto che sancisce l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale, ai gruppi Consiliari viene messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale quanto necessario per l'espletamento del mandato e per il lavoro dei Direttori Generali provvederà ad apposita assegnazione di compiti al personale. L'eventuale dotazione finanziaria da inserire in apposito intervento è determinata sulla base delle esigenze e delle compatibilità generali di bilancio, sarà complessiva per tutti i gruppi e verrà gestita dal Responsabile del Settore Affari Generali sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 53

ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE

1. Il Comune è tenuto a fornire, attraverso l'apposito Ufficio di cui all'art. 3 - comma 4 bis - dello Statuto, tutte le notizie e le informazioni per l'esercizio corretto della iniziativa popolare.

I funzionari del Comune sono tenuti, a loro volta, a fornire tutta la propria collaborazione, ove richiesta, per favorire l'esercizio del diritto.

ARTICOLO 54

ANAGRAFE PATRIMONIALE

1. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Comune:
 - * una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di amministratore o di sindaco di società con l'apposizione della formule: "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - * copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Gli adempimenti di cui innanzi concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.
3. Gli stessi documenti vanno presentati all'atto della cessazione del mandato.

ARTICOLO 55

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per iscritto al Presidente, il quale, previa istruttoria del segretario, sottopone le stesse, entro trenta giorni, alla Conferenza dei capigruppo che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Capigruppo. L'interpretazione assunta viene successivamente comunicata dal Presidente al Consiglio Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Se lo stesso non ritiene al momento di potere assumere alcuna determinazione sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rimette l'argomento oggetto della eccezione alla Conferenza dei Capigruppo con le modalità ed i termini di cui al comma precedente.